

Legge regionale 16 settembre 2018, n. 16**Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 10.09.2018)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 3, 4 e 7 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2007 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole: *“anche nel caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti”*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/2007 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola: *“territoriali,”* sono inserite le seguenti: *“ambientali e della salute pubblica,”*.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 39/2007 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 1 bis. I medesimi strumenti possono essere utilizzati per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione ricevono il riconoscimento dello stato di emergenza, secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5. ”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della l.r. 39/2007, come modificato dalla presente legge, si applica anche alle situazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato dichiarato ed è ancora in corso lo stato di emergenza.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.